

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1097
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1097
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2098) . . . . .	1097
PRESIDENTE . . . . .	1097, 1098, 1099, 1100, 1102
BERZANTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1097, 1099, 1100
CAIATI . . . . .	1098, 1101, 1102
PIERACCINI . . . . .	1099, 1102
RAFFAELLI . . . . .	1099
CAVALLARO NICOLA . . . . .	1099
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1101
FALETRA . . . . .	1101
DUGONI . . . . .	1102
SELVAGGI . . . . .	1102

**La seduta comincia alle 9,30.**

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferreri Pietro.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Bigi è sostituito dal deputato Gorreri.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2098).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato. La I Commissione (Interni), alla quale era stato richiesto il parere in merito al disegno di legge stesso, ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari, senza inviarlo. S'intende che abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Abbiamo dinanzi a noi un provvedimento che indubbiamente ha carattere eccezionale. Esso è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato e riguarda il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956. Il provvedimento ha carattere eccezionale perché non è certo questo il sistema normale per arrivare al pareggio dei bilanci, tanto è vero che sono in corso di elabo-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1956

razione provvedimenti organici che tendono appunto a consentire ai comuni e alle province di poter arrivare per via normale, attraverso i tributi, al pareggio dei propri bilanci. Questo complesso di provvedimenti organici, però, non potrà spiegare la sua efficacia per il 1955, che è già chiuso, e probabilmente neppure per il 1956 che è in corso. Ecco, quindi, la necessità di provvedere — mediante una forma già attuata in passato — al pareggio dei bilanci, autorizzando gli enti locali a contrarre mutui dopo aver applicato le supercontribuzioni.

Il disegno di legge consente ai comuni e alle province di assumere mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, quando pur avendo applicato i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonché gli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguano il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955.

Per il 1956 questa autorizzazione è più limitata, nel senso che è richiesta previamente l'applicazione di supercontribuzioni nella misura non inferiore, rispettivamente, al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale. Si richiede, cioè, che sia fatto un ulteriore sforzo tributario prima di concedere ai comuni e alle province la possibilità di contrarre mutui, allo scopo di evitare che si ecceda in queste forme di indebitamento.

Il disegno di legge prevede, poi, per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, che la misura delle supercontribuzioni dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita per gli altri comuni.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si dispone che la concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956, ai sensi degli articoli 1 e 2, sarà effettuata dagli istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti. Quindi, si presume che non sia soltanto la Cassa depositi e prestiti a concederli.

C'è, poi, nel disegno di legge una norma che consente al ministro dell'interno e a

quelli delle finanze e del tesoro di disporre eventuali ispezioni per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle.

Debbo aggiungere che mi sono state segnalate alcune incongruenze che si avrebbero se si approvasse il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Una prima osservazione riguarda l'articolo 1: c'è una preoccupazione di carattere generale da parte di coloro che sarebbero colpiti attraverso i tributi perché non essendo stato posto un limite alle supercontribuzioni si temono quote eccessivamente alte. Osserviamo, però, che in pratica si tratta di bilanci ormai chiusi e quindi la preoccupazione viene ad essere attenuata.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 2, là dove è detto: « nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento », perché si pone il limite minimo ma non il limite massimo. Si vorrebbe che queste percentuali fossero le massime e non le minime.

Per quanto riguarda l'articolo 3, a proposito dei comuni montani e delle piccole isole, si vorrebbe che fosse richiamata per la loro definizione non solo la legge 2 luglio 1952, n. 703, ma altresì l'altra legge che ha definito recentemente i comuni montani, quella del 25 luglio 1952, n. 991, allo scopo di evitare di dover lasciare fuori un cospicuo numero di comuni che invece sarebbe logico e giusto beneficiassero delle particolari norme per l'autorizzazione a contrarre mutui.

Come relatore accetto queste osservazioni e mi riservo di proporre degli emendamenti al testo del disegno di legge. Con ciò esprimo parere favorevole all'insieme del disegno di legge e propongo che esso venga approvato con una certa rapidità dato il suo carattere di urgenza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAIATI.** Desidero un semplice chiarimento inerente all'articolo 4 di questo disegno di legge. I tassi praticati dagli istituti finanziari, in genere, sono notevolmente superiori rispetto ai tassi fissati dalla Cassa depositi e prestiti, che, specie in questo particolare momento, non può venire sempre incontro alle richieste dei comuni, talvolta pressanti, intese a conseguire il pareggio dei loro bilanci. È chiaro, perciò, sotto pena di rendere inoperante l'azione della Cassa depositi e prestiti, che non si possono chiedere ad essa dei mutui per opere che non siano di stretto interesse pubblico. Rimangono gli istituti finanziari

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1956

ordinari. Chiedo, in altri termini, all'onorevole relatore di volerci fornire qualche spiegazione a proposito della differenza dei tassi applicati da questi istituti.

PIERACCINI. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge dato lo stato, direi quasi, di necessità nel quale si trovano effettivamente i comuni e le province. Desidero, però, fare alcune osservazioni, prima di tutte la seguente: secondo me, il sistema stesso dei mutui, per conseguire i pareggi dei *deficit*, è un sistema da scartare.

BERZANTI, *Relatore*. Ma è un sistema riconosciuto!

PIERACCINI. Ciò non toglie, tuttavia, che sia una cosa contro la logica. Tanto è vero che tutto il complesso apparato dei mutui sta producendo, in pratica, la vera e propria paralisi della vita economica e finanziaria dei comuni. Perciò, secondo me, la nostra Commissione dovrebbe fare propria una proposta di legge formulata dal senatore Spezzano, intesa a concedere, sia pure a carattere transitorio, una serie di contributi in capitale ai comuni deficitari. Mi rendo conto, tuttavia, che è difficile oggi come oggi, approvare una legge di questo genere, la quale ci porterebbe di fronte al problema di come reperire i fondi necessari. Pertanto, credo sia opportuno sottolineare, quanto meno, il fatto che diventa sempre più urgente la necessità di affrontare al più presto il problema della riforma della finanza locale.

RAFFAELLI. Nella discussione che si è svolta al Senato sul bilancio del Ministero delle finanze, il sottosegretario Piola ha assicurato che entro il 31 marzo sarebbe stato presentato un disegno di legge relativo al riordinamento della finanza locale. Il 31 marzo è passato e l'annunciato provvedimento non è stato ancora presentato. Non ci sembra, perciò, che lo « stato di necessità » di cui si parla questa mattina possa esimerci dal formulare alcune osservazioni nei riguardi di questo disegno di legge.

Prima osservazione. Si autorizzano gli enti locali a contrarre dei mutui. Ma noi domandiamo: con chi? con quali mezzi? Per ovviare a questa carenza, al Senato è stato proposto dal senatore Spezzano di procedere alla erogazione di contributi in capitale. L'argomento fu studiato e dibattuto e, alla fine, mi pare che venne molto bene dimostrato come la proposta del senatore Spezzano fosse assai pertinente. Infatti, il problema non è tanto quello di assicurare ai comuni e alle province la possibilità di assumere dei mutui, quanto

quello di consentire ad essi, qualora si trovino in condizioni di *deficit*, il ripiano del bilancio. Fu anche sufficientemente dimostrato, secondo me, che mentre il ricorso ai mutui aggrava il problema anziché risolverlo, l'erogazione dei contributi in capitale lo elimina alla base.

Il concetto di integrazione poi sarebbe molto più perspicuo che non quello del mutuo perché vi sono dei comuni e delle province, indipendentemente dalla sovrimposizione sul reddito dominicale, che necessitano di una integrazione a causa della loro estrema povertà fiscale.

Circa la definizione di comune montano, vorrei che la Commissione riflettesse sul fatto che vi sono dei comuni che, in base a questa legge, non potranno beneficiare dei mutui, nemmeno con gli istituti di credito che facciano le migliori condizioni, in quanto che certi comuni non avranno imposte da delegare.

Ci riserviamo, perciò, in sede di discussione degli articoli, di presentare un emendamento all'articolo 1, in ordine al problema della corresponsione dei contributi in capitale. Chiederemo, inoltre, che l'articolo 4 sia un articolo chiaro. Non ci facciamo illusioni. Il collega Caiati, l'ha detto: non ci sono praticamente istituti finanziari, a parte la Cassa depositi e prestiti, disposti a consentire ai comuni il ripiano dei loro bilanci. È nostro proposito proporre, perciò, all'articolo 4 che la concessione dei mutui autorizzati per il pareggio dei bilanci debba essere effettuato dalla Cassa depositi e prestiti, eliminando l'intervento di tutti gli altri istituti che in definitiva aggravano la situazione finanziaria dei comuni, anziché risolverla. Almeno che in riferimento agli istituti di credito non si voglia disporre che i mutui debbono essere concessi alle stesse condizioni di tempo e di tasso praticate dalla Cassa depositi e prestiti, il che, peraltro, significherebbe fare una legge inoperante perché nessuno di quegli istituti sarebbe disposto a concedere contributi a quelle condizioni.

CAVALLARO NICOLA. Vorrei pregare il Governo di essere più tempestivo e sollecito nella presentazione di provvedimenti come questo che si trova al nostro esame. Oltre al grosso inconveniente degli interessi passivi che vengono pagati per le anticipazioni, il fatto di dover approvare delle norme senza una approfondita discussione impedisce una regolamentazione definitiva della finanza locale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1956

BERZANTI, *Relatore*. All'onorevole Caiati rispondo che non si può fare una indicazione precisa degli istituti di credito che saranno designati per la concessione dei mutui; in genere sono le casse di risparmio, io penso che una loro fissazione sarebbe inoperante e renderebbe difficile o addirittura impossibile l'operazione, perché insieme con il problema dei tassi c'è anche quello del periodo di tempo. Ci sono alcuni istituti finanziari che non vanno al di là dei quindici anni, in confronto ai 35 anni della Cassa depositi e prestiti.

All'onorevole Pieraccini desidero far notare che ho già rilevato trattarsi di un provvedimento di carattere eccezionale e transitorio. Io non ho nulla in contrario ad associarmi al suo voto che quanto prima si possa arrivare all'approvazione di quella serie di provvedimenti organici che costituiranno la nuova legislazione della finanza degli enti locali. Per il momento dobbiamo provvedere a delle necessità urgenti e credo che questo provvedimento si imponga.

L'onorevole Raffaelli ha proposto la sostituzione del sistema previsto dal disegno di legge con un altro: lo Stato dovrebbe erogare in quota capitale la differenza per pareggiare i bilanci. Indubbiamente l'onorevole Raffaelli si rende conto che attuando la sua proposta si sconvolgerebbe *in toto* il disegno di legge: significherebbe rinviare il provvedimento, ammesso che si possa fare.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Raffaelli relativamente all'articolo 4. Egli dice che bisogna essere più chiari e limitare le autorizzazioni esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, la quale potrà fare delle condizioni più favorevoli. È vero. Ma è altresì vero che la Cassa depositi e prestiti non ha i mezzi sufficienti perché ha fronteggiato e deve fronteggiare tutti i finanziamenti di opere pubbliche. Il suo emendamento comporterebbe una maggiore facilitazione in un senso, ma renderebbe impossibili i mutui perché mancherebbero i fondi. In questo modo verremmo incontro ai comuni nella forma e non nella sostanza. Pur essendo valida la sua osservazione, conviene mantenere l'attuale testo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo credo opportuno dare lettura degli emendamenti che sono stati presentati.

Gli onorevoli Raffaelli e Faletra propongono di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« A favore dei comuni e delle province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per gli anni 1955 e 1956 e che

non fruiscono di particolari provvidenze previste da altre leggi, sono concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 40 miliardi, e può inoltre essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli enti per fare fronte al disavanzo economico eventualmente non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati su proposta della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale nell'ambito della rispettiva competenza, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro dell'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il diritto a beneficiare del contributo statale di cui ai precedenti commi, si verifica anche quando gli enti, per la loro particolare situazione, abbiano ritenuto di non fare ricorso ai mezzi di cui agli articoli 306, 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Alla spesa di 40 miliardi di lire prevista dal presente articolo si farà fronte mediante uno stanziamento di pari importo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 ».

Dagli onorevoli Raffaelli, Faletra e Dugoni è stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire nell'articolo 4 le parole:* sarà effettuata dagli istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti, *con le altre:* sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, *o in via subordinata con le altre:* sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti, allo stesso tasso e condizioni praticati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Il relatore, a sua volta, propone i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole:* nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrapposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte

e tasse, con le altre: nonostante l'applicazione di supercontribuzioni nella misura massima del 350 e del 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, del 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, del 50 per cento sulle altre imposte e tasse ».

« In via subordinata, sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« I comuni e le province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, possono essere autorizzati al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente soltanto dopo avere applicato tutti i tributi con le aliquote massime consentite e le supercontribuzioni nella misura del 50 per cento per le imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, e rispettivamente del 300 e del 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e del 400 per cento sulle addizionali sul reddito agrario ».

« Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Per i comuni classificati montani e per quelli delle piccole isole, rispettivamente determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura stabilita dall'articolo 2 della presente legge dovrà essere inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso ».

Infine, gli onorevoli Pieraccini e Faletra hanno proposto di sopprimere l'articolo 5.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Pieraccini ha detto che ci troviamo di fronte ad una situazione di necessità. D'altro canto, è stato riproposto il tema se sia preferibile andare incontro alle esigenze di bilancio dei comuni deficitari mediante il sistema dei contributi diretti da parte dello Stato o mediante il sistema dei mutui. Vorrei ricordare alla Commissione che non si tratta di una questione nuova. Già la Commissione ha affermato, con l'approvazione di una apposita legge, il principio che il sistema dovesse essere quello dei mutui. Se, poi, si decidesse diversamente, si ritornerebbe ad un sistema che già — e certo per fondati motivi — è stato respinto.

Senza contare che, a parte ogni considerazione di natura teorica, l'affermazione del sistema del contributo diretto offenderebbe

il principio dell'autonomia delle amministrazioni locali.

FALETRA. Invece, l'articolo 5, non lede il principio dell'autonomia delle amministrazioni locali !

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma, a prescindere da tutte queste considerazioni è evidente la impossibilità per lo Stato di reperire i fondi (che sarebbero invero assai ingenti) per andare incontro a queste esigenze da valutarsi nell'ordine di grandezza di 40 miliardi di lire.

Mi sembra, perciò, che data la situazione attuale non vi sia altro sistema se non quello dei mutui, con tutti gli inconvenienti che esso, purtroppo, presenta.

Tutto ciò, naturalmente, non esclude la necessità di affrontare il problema della riforma della finanza locale. Confermo quanto è stato già detto: il problema è allo studio con una visione organica. Sono stati, anzi, adottati alcuni provvedimenti stralcio (sul cui merito non entro) che avremo modo di discutere ampiamente quando essi saranno portati all'esame della nostra Commissione.

Circa l'articolo 4, poi, e i dubbi sollevati sulla sua efficacia pratica, non dissimulo le difficoltà; difficoltà che si è cercato di superare concedendo la deroga agli statuti degli istituti bancari. Principio che è già in se stesso abbastanza pesante, tanto che lo stesso senatore Jannaccone vi si oppose, osservando giustamente che esso lede l'autonomia degli istituti bancari.

Ad ogni modo, in merito agli emendamenti proposti all'articolo 4, anche per doverosa correttezza verso il ministro, desidero sentire preliminarmente il parere del rappresentante il dicastero del tesoro.

In merito agli altri emendamenti chiedo alla cortesia della Commissione la possibilità di poterli esaminare con un pò di calma. Sulla questione della definizione dei comuni montani mi dichiaro, in linea di massima, d'accordo con la proposta formulata, salvo a consultare bene alcuni testi di legge che oggi non ho sottomano.

Chiedo, pertanto, un breve rinvio dell'esame di questo disegno di legge.

CAIATI. Signor Presidente, giacché dobbiamo rinviare ad altra seduta, mi consenta alcuni chiarimenti. È evidente che non possiamo accettare il principio del contributo diretto da parte dello Stato che ammonterebbe intorno ai 40 miliardi di lire. Dobbiamo evitare, però, tutti gli inconvenienti che sono evitabili. So, ad esempio, che esiste nella legge relativa alle opere di competenza degli enti

locali, la possibilità dell'intervento dello Stato per il pagamento della differenza del tasso. Ma è questa una questione che lascio alla meditazione dell'onorevole sottosegretario.

Ma c'è un fatto che desidero richiamare all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo. Si sono fatti, da parte degli enti locali, dei lavori a pagamento differito e gli istituti di credito si sono quasi tutti rifiutati, per un verso o per l'altro, di procedere al finanziamento dei lavori. Il Ministero dei lavori pubblici intervenne, allora, attraverso il Tesoro ottenendo la costituzione di una specie di consorzio, impegnando ogni istituto finanziario a mettere a disposizione una certa aliquota delle sue disponibilità onde far fronte alle richieste di risconto in ordine ai sopracitati lavori a pagamento differito. Ciò ha portato dei vantaggi assai notevoli eliminando gli inconvenienti che scaturiscono dalla disparità dei tassi praticati da parte degli istituti. Ed è strano che nella stessa città, per così dire, ogni istituto pratici dei tassi differenti e persino lo stesso istituto pratici dei tassi differenti, a seconda dell'ente con cui entra in relazione.

DUGONI. Ma questo è un discorso dirigitico. Noi siamo perfettamente d'accordo.

CAIATI. Io non faccio una questione teorica ma una questione pratica e, cioè, desidero mettere in evidenza la opportunità, non di uniformare tutti i tassi, ma l'opportunità quanto meno che ci sia un tasso di cartello. Non mi pare perciò, il mio, un discorso dirigitico ma piuttosto un richiamo alla chiarezza di rapporti che dovrebbero intercorrere tra gli enti centrali e gli enti periferici. Mi riservo, peraltro, di intervenire in sede opportuna perché non siano creati indirettamente, se non apertamente, degli sbarramenti al progresso di un comune, perché proprio attraverso il risanamento della finanza di un comune vengono prospettive di progresso alla vita del comune o della provincia.

PIERACCINI. Anch'io desidero, signor Presidente, chiarire il mio pensiero. Come ho già detto prima, penso che il provvedimento debba essere approvato in considerazione dello stato di necessità in cui si trovano moltissimi comuni. Però, sarebbe opportuno esami-

nare e ritoccare alcuni punti: provvedere alla fissazione di un tasso d'interesse fisso per gli istituti che saranno inseriti nell'articolo 4 e sopprimere l'intero articolo 5. Mentre parliamo di autonomia, stabiliamo, invece, con questo articolo 5, una misura di accentrimento, cioè stabiliamo che il ministro dell'interno o delle finanze o del tesoro possano disporre accertamenti ispettivi per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle o attenuarle. Approvando questo articolo metteremo nelle mani del ministro dell'interno o delle finanze o del tesoro un supercontrollo al di là di quanto la stessa legge comunale e provinciale possa consentire. L'articolo 5 è in contrasto con tutto l'indirizzo proclamato sia dall'opposizione che dalla maggioranza.

SELVAGGI. Da parte del Governo è stato chiesto di meditare e, quindi, di rinviare l'esame del disegno di legge. Io sono d'accordo perché si tratta di affrontare una serie di problemi importanti.

È ben vero quello che ha detto l'onorevole Caiati circa il costo del danaro. Ma è un problema che non può essere affrontato in questa sede: esso va considerato dal punto di vista generale della politica del credito e anche in relazione al costo del danaro per ciascuno istituto: è ovvio che il costo del danaro per l'I.N.A. è diverso da quello per l'I.N.A.M., ecc. Comunque, gradirei conoscere il parere del Tesoro al riguardo del costo del danaro, la cui determinazione è affidata unicamente alle banche, al di fuori dell'intervento dello Stato.

PRESIDENTE. Avendo il Governo richiesto di esaminare gli emendamenti ora presentati, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI